



Città di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001 PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, per abusi edilizi, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione;

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, nel caso in cui il responsabile dell'abuso o il proprietario non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire, delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

La sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione ed a qualsiasi altra misura penale o amministrativa.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone: *“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*.

Tali sanzioni, in relazione all'entità delle opere edilizie abusive accertate, sono così determinate:

- a) Opere non quantificabili in termini di volume e/o superfici,
e cambi di destinazione d'uso: € 2.000,00
- b) Interventi di nuova costruzione, ed ampliamenti, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001,
a carattere residenziale:
fino a 10 mq. € 3.000,00
oltre 10 mq. e fino a 30 mq. € 4.000,00
oltre 30 mq. € 5.000,00 + 100 euro per ogni mq
- c) Interventi di nuova costruzione, ed ampliamenti, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, a
carattere commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, etc.:
fino a 10 mq. € 6.000,00
oltre 10 mq. e fino a 30 mq. € 8.000,00
oltre 30 mq. € 10.000,00 + 200 euro per ogni mq

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00 (ventimila).

Art. 4 Altre opere

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art. 5 Emissione delle sanzioni e modalità di pagamento

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli verranno determinate e applicate con provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Il mancato pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento comporterà l'attivazione del procedimento, da parte dell'Ufficio Legale del Comune, finalizzato al recupero coattivo a mezzo ruolo delle somme dovute.

Art. 6
Rateizzazione

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 1.000,00. Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno. Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

Art.7
Destinazione dei proventi

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, da versare in apposito capitolo del bilancio, come prevede la norma, spettano al comune e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.